



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale  
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente
dott. Alessandra Cardarelli	Giudice rel.
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 15 marzo 2021  
nel procedimento iscritto al n. \_\_\_\_\_ promosso da:

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e  
dell'avv. \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO RIGHI 3 BOLOGNA presso il difensore  
avv. PUDDU SARA

**RICORRENTE**

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO** (C.F. 91383700373) con il  
patrocinio dell'avv. BALOCCHI MASSIMO e dell'avv. \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in VIA  
ALTABELLA 10 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BALOCCHI MASSIMO

**RESISTENTE**

**PM**

**INTERVENUTO**

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato in data 05.11.2018 (lunedì), il ricorrente, cittadino del Pakistan nato il  
\_\_\_\_\_, ha impugnato il provvedimento notificatogli il 05.10.2018 con il quale la Commissione  
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna gli ha negato il  
riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria; in  
via subordinata, la protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 ovvero la protezione complementare di  
cui all'art. 19 co.1.1 D.L.vo 286/98, o per casi speciali ex D.L. 113/18, previo annullamento del  
provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno si è costituito ed ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Il ricorrente, innanzi alla Commissione territoriale, ha dichiarato di essere nato e cresciuto a \_\_\_\_\_, distretto di Gujrat; di aver studiato per cinque anni; di aver lasciato in Pakistan la propria famiglia, composta dalla fidanzata, dai genitori, da tre sorelle e un fratello; di essere in contatto con i genitori; di aver lavorato come saldatore e come benzinaio.

Ha riferito di aver avuto una serie di problemi economici e di aver percepito, un giorno mentre lavorava presso il distributore di benzina, alcuni colpi di pistola all'esterno della costruzione. Era difatti giunta una vettura con a bordo cinque persone che avevano appena finito di sparare. Scesi dalla macchina, avevano cominciato a picchiare sia lui che un parente che lavorava con lui. Qualcuno riusciva a chiamare soccorsi e giungeva la polizia, che tuttavia conosceva due delle persone interessate, nipoti di un noto esponente politico del partito MLN. Pertanto, non gli aggressori, bensì il ricorrente e il parente venivano arrestati, pur se oggetto dell'aggressione; venivano comunque rimessi in libertà poco dopo. Dopo tre mesi da questi fatti, un giovane motociclista si presentava presso il distributore di benzina dove il ricorrente lavorava e davanti a lui avrebbe estratto un'arma, ma a causa della presenza di altra gente avrebbe desistito, andandosene.

Per il timore di subire violenze da parte degli aggressori il ricorrente si determinava a lasciare il Paese. Il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Pakistan in data \_\_\_\_\_; di essere giunto in Italia il \_\_\_\_\_ 2014. Quanto al timore patito in caso di rientro in Pakistan, ha testualmente dichiarato: *“Tutto quello che mi hanno fatto prima possono farlo di nuovo. Ho infatti saputo da amici che lavorano al distributore che spesso vengono quei ragazzi a cercarmi, sei fanno un giro e poi se ne vanno quando vedono che non ci sono”*.

La Commissione territoriale ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente in merito agli elementi centrali della domanda di protezione internazionale non in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D. Lgs. n.251 del 2007 in quanto *“la vicenda riferita era molto superficiale, esposta senza capacità di approfondimento; che si contraddiceva quando dapprima diceva che venivano chiamati i soccorsi, poi a voce diceva che temeva perché era stato lui a chiamare la polizia, fatto improbabile, dato che era sotto aggressione; i fatti e le circostanze acquisite nel corso dell'intervista facevano emergere un quadro in cui le ragioni della richiesta di protezione internazionale erano ascrivibili esclusivamente alle condizioni di natura privata in cui il richiedente avrebbe vissuto fino alla decisione di lasciare il proprio Paese, senza che le dichiarazioni rese, alla luce di quelle compendiate negli scritti inviati, potessero far emergere*

*ragioni diverse o ulteriori in virtù delle quali valutare la richiesta di protezione internazionale proposta”.*

L'organo amministrativo ha dunque ritenuto le circostanze dallo stesso riportate non verosimili e non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. 286/1998.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, lamentando che erroneamente la Commissione aveva valutato come inverosimili e generiche le dichiarazioni del ricorrente; ha inoltre dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, anche in ragione della situazione socio politica del Paese di provenienza del ricorrente; infine ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso per protezione speciale ex art. 5, comma 6 e art. 19 comma 1 del D.lgs. 286/1998.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti dell'11.02.2021, è stata disposta l'audizione del ricorrente che ha dichiarato, al Giudice delegato appartenente all'ufficio del processo, con l'ausilio di un interprete:

*“Ho lasciato il mio Paese il ..... 2013. Prima di giungere in Italia ho attraversato Dubai e Libia. Sono giunto in Italia nell' ..... 2014 e ho presentato domanda di protezione internazionale nel 2015.*

*Sono nato a ..... . Ho frequentato la scuola fino alla quinta elementare.*

*Vivevo con i genitori, tre sorelle e un fratello; mio padre era contadino ma ora non lavora perché anziano. Io ho fatto corsi e iniziato a lavorare come saldatore poi ho iniziato a lavorare per un distributore di benzina per circa 3-4 anni e facevo anche il contadino; a fine 2013 mentre stavo lavorando è arrivata una vettura con a bordo 5 persone e sono scese, hanno sparato in aria, erano armati. Io ero all'interno dell'edificio del distributore ed ero solo; sono uscito e ho chiesto spiegazioni, loro mi han detto di allontanarsi e mi stavano per aggredire, ho capito che erano ubriachi; nel frattempo mi aveva raggiunto mio cugino che lavorava con me e hanno iniziato a picchiarci per circa 20 minuti.; nel frattempo era arrivata gente del paese che cercava di fermarli; un anziano ha chiamato la polizia che è venuta dopo circa 30 minuti; la polizia ha preso me e mio cugino invece di loro e ci ha portato alla polizia, aveva capito che erano persone facenti parte del partito politico PML-N ed erano gli uomini del Sindaco della città accanto di Dinga, che comprende anche il mio paese; non sapevamo questo mentre c'era l'aggressione ma mentre eravamo alla polizia sono arrivati altri uomini affiliati ai primi per risolvere la questione; ci hanno poi mandato a casa e dopo un po' sono tornati anche gli anziani del villaggio che avevano*

*assistito; non si era risolto nulla e la polizia cercava di insabbiare; dopo un paio di giorni di nuovo si è riunito il gruppo di anziani ma cercavano di minimizzare la questione.*

*A.D.R. Avevamo ferite superficiali a seguito dell'aggressione quindi non siamo andati dopo in ospedale ma ci siamo fatti curare nella clinica locale.*

*A.D.R. uno di loro era il nipote del Sindaco e l'altro il cugino; erano uomini del Sindaco*

*Io i giorni seguenti non sono andato a lavorare per le ferite e per la paura di rivederli; dopo circa un mese sono tornato al lavoro e facevo il turno pomeridiano è arrivata una persona in moto e mentre faceva benzina mi ha mostrato la pistola minacciandomi di morte; io non lo conoscevo ma se n'è andato via subito perché c'era altra gente intorno; la sera sono andato da mio zio a riferire l'accaduto, lui mi ha detto che sicuramente era uno del gruppo degli uomini che mi avevano già aggredito visto che non avevo mai avuto problemi con nessuno. Mi ha detto che era inutile rivolgersi alla polizia che tanto avrebbe insabbiato la cosa e si è rivolto al Sindaco; lui ha negato che fosse un suo uomo e lo zio ci ha consigliato a me e mio cugino di scusarci se fosse mai arrivato ancora qualcuno di loro.*

*Io sapevo come andavano queste cose nel mio Paese e avevo sempre timore quindi ho deciso di andarmene anche perché era il quarto mandato del Sindaco ed era persona potente, si chiama Mian Tariq Mehmood; non mi sentivo al sicuro perché aveva conoscenze in tutto il Paese; nel mio paese accade spesso che uomini del Sindaco litigavano o ammazzavano qualcuno e la questione rimaneva irrisolta a volte per mancanza testimoni o altri fattori, le persone non avevano giustizia e questa era routine del mio paese ma anche pakistana in generale.*

*Io non li conoscevo e mai avevo avuto a che fare con loro ma essendoci già stata una lite con loro avrebbero portato la questione fino in fondo per far sapere chi comanda. Dopo questi eventi mi sentivo all'insicuro e anche mio zio ha detto che non poteva far nulla se non pregare; ho chiesto soldi a mio zio e ai cugini e mi sono procurato un visto per Dubai poi ho proseguito il viaggio verso la Libia; l'altro mio cugino che aveva partecipato al fatto è partito qualche giorno dopo di me e è andato a Dubai per più tempo, tuttora vive lì.*

*Sono stato in Libia per circa 7 mesi, lavorando come saldatore e poi come muratore ma la situazione non era tranquilla, c'era la guerra civile e a volte chiudevano le città per difesa; ho lasciato per questo la Libia e sono venuto in Italia. A Milano sono stato circa un anno facendo volantaggio in nero poi a Ravenna ho fatto richiesta di protezione internazionale e sono stato trasferito a Bologna in un centro di accoglienza poi in provincia di Parma (a San Cristoforo) per circa 4 anni, ho fatto corsi di italiano poi ho trovato lavoro a San Giorgio di Piano come saldatore dal gennaio 2017 e ancora lavoro lì con contratto a tempo indeterminato e divido l'appartamento in cui vivo con altri compaesani.*

*A.D.R. mando regolarmente soldi per la famiglia.*

*A.D.R. sento ancora anche lo zio che ormai è anziano, il Sindaco è sempre lui.*

*Volevo precisare che il nome di mio zio riportato in ricorso è sbagliato, lui si chiama Imtiaz e il nome del Partito è quello qui riferito non MPA (che è la designazione).*

*A.D.R. gli amici mi hanno riferito che questa gente ancora mi cerca dal benzinaio a volte ma lo zio minimizza.*

*Temo che se facessi ritorno nel mio Paese troverei ancora quelle persone e la cultura politica pakistana fa sì che ci siano pressioni da parte di queste persone per farsi valere, non lo ritengo un posto sicuro.*

*A.D.R. lavoro a tempo pieno e mi occupo della casa, qui mi sento al sicuro”.*

Successivamente all’udienza del 08.03.2021 la causa – sulle conclusioni depositate per iscritto dal difensore del ricorrente, senza muovere alcuna contestazione – è stata rimessa al collegio per la decisione dal giudice titolare.

Agli atti risulta prodotta la seguente documentazione: attestato partecipazione corso educazione linguistica e civica per stranieri; contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 18.01.2017; buste paga mensilità giugno 2018 – agosto 2018; dichiarazione di ospitalità ; passaporto; cud 2018, 2019 e 2020; buste paga mensilità ottobre 2020 – dicembre 2020; rimesse di denaro a favore della famiglia d’origine.

\*\*\*

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la conclusione della Commissione territoriale sia condivisibile limitatamente alla domanda di protezione internazionale.

Si premette che il ricorrente ha rappresentato, quale timore in caso di rientro in Patria, di subire violenze da parte di alcuni membri del partito PML-N, che lo avrebbero aggredito mentre egli ancora si trovava in Pakistan.

Ebbene, va innanzi tutto osservato che i fatti narrati dal richiedente (“*Temo che se facessi ritorno nel mio Paese troverei ancora quelle persone e la cultura politica pakistana fa sì che ci siano pressioni da parte di queste persone per farsi valere, non lo ritengo un posto sicuro*”) nelle diverse sedi in cui è stato sentito non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall’art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007. Il ricorrente ha difatti riferito di essere stato aggredito da alcuni esponenti locali del partito PML-N

non per ragioni di stampo politico né per altri motivi di persecuzione, bensì per ragioni riconducibili a violenza di natura privata non precisata.

Ma non si ritiene neppure che tali fatti possano integrare il pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007.

In primo luogo il ricorrente non ha neppure allegato il pericolo di subire, in caso di rientro in Patria, un grave danno riconducibile alla lett. a) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.

Quanto alla lett. b) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, provenendo il timore riferito da un agente persecutore privato, il ricorrente non ha neppure allegato la circostanza di essersi rivolto all'autorità del proprio Stato per ottenere protezione e che tale autorità non abbia voluto o potuto tutelarlo adeguatamente (artt. 5 e 6 D.L.vo n. 251/2007).

Tale circostanza non consente di formulare un giudizio di assenza di protezione statale. Egli nulla ha rappresentato di puntuale e specifico che induca a ritenere che le forze dell'ordine non gli avrebbero garantito protezione. A diversa conclusione non induce l'alto tasso di corruzione che caratterizza le forze dell'ordine del Paese d'origine. Effettivamente, stando alle COI (cfr. [https://www.ecoi.net/en/file/local/2041947/Pakistan-Political\\_parties\\_and\\_affiliation-CPIN.v1.0\\_December\\_2020\\_.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2041947/Pakistan-Political_parties_and_affiliation-CPIN.v1.0_December_2020_.pdf);

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/897077/Pakistan-Background\\_and\\_IFA-CPIN-v1.0\\_June\\_2020\\_.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/897077/Pakistan-Background_and_IFA-CPIN-v1.0_June_2020_.pdf)), il livello di corruzione in Pakistan è assai alto ma ciò non significa che ogni e qualsiasi cittadino ne sia vittima e che le forze di sicurezza non operino, a meno che non vi siano precise e specifiche ragioni che nel caso di specie non sono state allegate (si noti che il ricorrente ha riferito in merito all'attore di protezione: *“la sera sono andato da mio zio a riferire l'accaduto, lui mi ha detto che sicuramente era uno del gruppo degli uomini che mi avevano già aggredito visto che non avevo mai avuto problemi con nessuno. Mi ha detto che era inutile rivolgersi alla polizia che tanto avrebbe insabbiato la cosa”*).

Deve infine evidenziarsi che le dichiarazioni rese, alla luce dei parametri forniti dall'art. 3 D.lgs. 251/07, non possono ritenersi tali da comprovare la sussistenza del pericolo addotto e posto a fondamento della domanda.

Il resoconto dell'istante non soddisfa i requisiti richiesti in quanto egli non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Egli infatti ha descritto solo sommariamente gli eventi occorsigli, lamentando violenze da parte di alcuni membri del PML-N a suo danno, senza tuttavia fornire alcun ragionevole motivo per cui questi soggetti abbiano deciso di aggredire la sua persona e il cugino. L'istante, aggredito nel 2013, non ha rappresentato alcuna concreta ragione che abbia spinto gli aggressori a mantenere un comportamento violento nei suoi confronti, né risulta che il ricorrente abbia svolto attività politica, o altra attività che lo esponesse pubblicamente; peraltro il

ricorrente ha dichiarato di non aver avuto alcun rapporto con tali soggetti precedentemente all'aggressione che lo avrebbe coinvolto.

Risulta in altre parole inverosimile che gli aggressori abbiano deciso di picchiare e minacciare di morte il ricorrente e suo cugino, senza che vi fosse a riguardo alcun reale motivo.

Ancora, la descrizione dell'aggressione subita dal ricorrente risulta del tutto generica, contraddittoria e priva di dettagli che consentano di ritenere che si tratti di un evento realmente vissuto.

Quanto all'identità degli aggressori, deve rilevarsi che mentre in Commissione il ricorrente aveva riferito esplicitamente di essere a conoscenza dell'identità degli aggressori anche prima di quanto accadutogli (cfr. verbale CT: *“D Come sapeva che erano i nipoti? R. Li avevo visti spesso girare insieme e sapevo che erano i nipoti”*), in giudizio il richiedente ha affermato di aver appreso l'identità e la parentela degli aggressori solo dopo essere stato arrestato dalla polizia (dal verbale udienza: *“la polizia ha preso me e mio cugino invece di loro e ci ha portato alla polizia, aveva capito che erano persone facenti parte del partito politico PML-N ed erano gli uomini del Sindaco della città accanto di Dinga, che comprende anche il mio paese; non sapevamo questo mentre c'era l'aggressione ma mentre eravamo alla polizia sono arrivati altri uomini affiliati”*; [...] *“Io non li conoscevo e mai avevo avuto a che fare con loro”*). Trattasi di una contraddizione inemendabile che rende non attendibile quanto dichiarato.

Risulta inoltre contraddittorio che il ricorrente, pur avendo percepito numerosi colpi di pistola provenire dal gruppo di persone sceso dall'auto, abbia deciso di uscire dal distributore e chiedere spiegazioni del loro comportamento agli stessi malviventi, pur se armati di pistola. Trattasi di un comportamento manifestamente contrario al buon senso ed illogico. Risulta del pari contraddittorio e inverosimile che, nonostante gli aggressori fossero persone note a livello locale e potenti per il ruolo politico svolto, nonché munite di armi da fuoco, gli abitanti del villaggio abbiano deciso di intervenire in aiuto del ricorrente e del cugino vittime dell'aggressione, così esponendosi non solo alle violenze degli aggressori armati di pistola, bensì allo stesso rischio di danno paventato dal ricorrente.

Inoltre, il racconto dell'aggressione risulta del tutto spersonalizzato e privo di dettagli, e pertanto non credibile. Contraddittoria risulta innanzitutto la collocazione temporale dell'aggressione, che secondo quanto dichiarato in Commissione sarebbe avvenuta nel giugno 2013, mentre in giudizio il ricorrente ha riferito di essere stato aggredito alla fine dell'anno 2013. La narrazione, poi, è carente di elementi pregnanti, quali una descrizione particolareggiata dell'aggressione fisica subita e delle conseguenze fisiche derivanti dalla stessa (il ricorrente si è limitato a riportare *“hanno iniziato a picchiarci per circa 20 mn.”*, e di essere stato solo lievemente ferito, senza fornire alcun altro

dettaglio), ovvero dei mezzi utilizzati dagli aggressori che, si ricorda, erano muniti di armi da fuoco. Il ricorrente non è stato in grado di descrivere, se non sommariamente, l'aggressione subita o i momenti passati in arresto presso i locali della polizia, ciò che spinge a ritenere che non si tratti di eventi realmente vissuti.

Inoltre deve rilevarsi che la riconducibilità delle minacce di morte subite dal ricorrente da parte del motociclista al primo gruppo di aggressori risulta solo supposta dal ricorrente stesso e da suo zio (peraltro, secondo quanto dichiarato in giudizio sembrerebbe piuttosto una rapina a danno del ricorrente visto che il motociclista ha estratto la pistola mentre riforniva la motocicletta) e che il ricorrente nulla ha riferito sulla dinamica di tale evento, fornendone solo una descrizione semplicistica, peraltro contraddicendosi sulla sua collocazione temporale (ha difatti riferito in Commissione che il motociclista si sarebbe presentato al distributore tre mesi dopo l'aggressione, mentre in giudizio ha riferito che ciò sarebbe accaduto un mese dopo).

Quanto appena esposto conduce a ritenere il pericolo paventato dal ricorrente non credibile, e pertanto insussistente.

Ad ogni modo, a prescindere dalla credibilità del narrato, il pericolo paventato risulta ormai privo di ogni attualità: i fatti narrati risalgono all'anno 2013; il ricorrente non è stato oggetto di qualsivoglia minaccia attuale di violenza a danno della sua persona. Il ricorrente ha riferito di essere in contatto con genitori e amici in Pakistan, i quali nulla gli hanno riferito in merito a minacce attuali ed effettive da parte degli aggressori, se non genericamente che quelle persone lo cercherebbero a volte presso il benzinaio in cui lavorava. Il ricorrente peraltro non ha mai subito minacce direttamente da parte di coloro che lo avrebbero aggredito, neppure mentre si trovava ancora in Pakistan. Si noti ancora, in conclusione, che il ricorrente mai ha riferito di violenze o minacce subite dal cugino, come lui vittima di aggressione da parte dei membri del gruppo politico e impiegato presso lo stesso distributore di benzina dove lavorava il richiedente. Ciò rende inverosimile gli eventi narrati.

Quanto all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 14 D.L.vo n. 251/2007, tutte le COI più aggiornate e accreditate escludono che in Pakistan sia ravvisabile una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno o internazionale tale da porre in pericolo l'incolumità della popolazione civile per il solo fatto di soggiornarvi e, d'altra parte, il ricorrente non ha prospettato peculiari fattori individualizzanti di rischio che lo porrebbero in una condizione di pericolo.

Com'è noto, al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art 14, lett. c) D. Lgs. 251/2007, cioè per situazioni di violenza indiscriminata in relazione a situazioni di conflitto anche interno, è necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come



conseguenza della violenza generalizzata, tutte circostanze che non risultano riferibili all'attuale situazione del Pakistan, Punjab. La regione, sotto questo profilo, non è interessata da alcun tipo di conflitto come si evince anche dalle fonti disponibili:

- EASO – European Asylum Support  
Office: Pakistan; Security situation, ottobre 2020  
[https://www.ecoi.net/en/file/local/2040057/10\\_2020\\_EASO\\_COI\\_Report\\_Pakistan\\_Security\\_situati  
on.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2040057/10_2020_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situati<br/>on.pdf);

- Country Policy and Information Note -  
Pakistan: Security and humanitarian situation, including fear of militant groups, gennaio 2019  
[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/7  
69073/CPIN-Pakistan-Security\\_situation-v2.0\\_January\\_2019\\_.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/7<br/>69073/CPIN-Pakistan-Security_situation-v2.0_January_2019_.pdf);

- HRW – Human Rights Watch: World  
Report 2021 - Pakistan, 13 January 2021  
<https://www.ecoi.net/en/document/2043507.html>

Dalla lettura delle sopraindicate informazioni emerge quindi che la situazione non corrisponde ad un grado di violenza indiscriminata che ha raggiunto un livello tale (anche per la frequenza quotidiana o per cadenze temporalmente significative) per cui un civile rientrato in Pakistan correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire tale minaccia.

Il ricorrente, significativamente, nel corso dell'audizione non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né alcuna precisa allegazione risulta dall'esame degli atti di parte (nel ricorso, come già evidenziato, si fa un generico riferimento alla condizione generale del Paese di provenienza del richiedente) in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2017, n.15081).

Venendo alla domanda di protezione complementare, occorre dare atto dell'intervento del legislatore operato tramite il DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020, che ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella nuova formulazione prevede al co. 1.1: “[...] *Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di*

*ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"; ed aggiunge il co. 1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.1.1 la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.*

All' art. 15 il decreto prevede disposizioni transitorie, statuendo al co. 1 che: *“Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, comma 2 del codice di procedura civile”*. Ne consegue che le modifiche di cui all'art. 19 comma 1 D.lgs 286/98 sono da considerarsi direttamente applicabili ai procedimenti pendenti avanti alle sezioni specializzate dei tribunali.

Ebbene, ritiene il collegio che la protezione speciale contemplata nella nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile – ma comunque consentito – il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle a cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave privazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018: *“il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”*).

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.

Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'inserimento lavorativo, si ribadisce, non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13259/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa), dovendosi dar

prova della **realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale**, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano da ritenersi espresso dai seguenti parametri almeno in parte sussistenti: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, famiglia, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro; tenuto conto, sempre per il riconoscimento della protezione umanitaria, anche delle condizioni di privazione dei diritti umani nel paese di origine.

Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'esistenza di una solida vita privata e di una forte integrazione sul territorio, provando l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia; egli, arrivato in Italia nel luglio del 2014, ha iniziato a prestare attività lavorativa dal 2017 sin da subito a tempo indeterminato. Risulta difatti dai C.U.D. depositati in atti che dal 2017 egli presta attività lavorativa per il medesimo datore di lavoro, **\_\_\_\_\_**; tale rapporto di lavoro, ormai stabilito e duraturo, risulta tuttora in corso e rappresenta un elemento a prova dell'integrazione socio-economica del ricorrente sul territorio, ormai stabilmente insediato nel contesto aziendale e locale. Il reddito percepito è ampiamente sufficiente al suo mantenimento.

Quanto alla stabilità abitativa, il ricorrente è dapprima stato ospitato presso una cittadina italiana; attualmente vive attualmente assieme ad alcuni connazionali a **\_\_\_\_\_ (BO)**.

Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, per quanto egli abbia i famigliari di riferimento in Pakistan. Risulta peraltro elemento fondante della vita privata del ricorrente sul territorio il fatto che egli provvede al mantenimento della famiglia d'origine, come dimostrato dall'avvenuto deposito in atti di rimesse di denaro costanti e significative a favore della stessa.

Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: il suo rimpatrio comporterebbe la lesione del suo diritto alla vita privata in Italia.

Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la natura delle questioni trattate

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis d.lgs 25/2008, in parziale accoglimento del ricorso, riconosce il diritto di

**\_\_\_\_\_** alla protezione speciale e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Bologna, il 15.3.2021

Il Presidente est.

Angela Baraldi